



COMUNE DI PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24

Seduta del 10 agosto 2015

OGGETTO: ALIQUOTA IMU ANNO 2015 – PROVVEDIMENTI.-

L'anno 2015 addì 10 del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e degli avvisi scritti in data 30 luglio 2015 recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle persone dei signori:

		Pr.	As.			Pr.	As.
1	Cozzani Matteo	X		05	Dorgia Fabrizia	X	
2	Barsotti Paola	X		06	Angelino Giovanna	X	
3	Borghini Marco	X		07	Nardini Massimo	X	
4	Di Pelino Emilio		X	08	Masi Lorenzo	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo TOMASELLI.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;

PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 31 agosto 2015 al 15 settembre 2015.

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PREMESSO:

- Che con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall' art. 1 comma 1 della Legge 68/2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, (uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura o valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta o dal possessore di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro pertinenze;
o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 art.1 c. 1;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 31.07.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.08.2015, con la quale sono state determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) che stabilisce il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";



CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno che dispone la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno 2014, per le seguenti fattispecie per alcune delle quali nell'anno 2013 era stata deliberata una apposita tariffa IMU, non è dovuta l'imposta municipale:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

RITENUTO, in considerazione del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, delle aliquote TASI approvate con deliberazione C.C. n. 23 del 10.08.2015 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, stabilire, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

1. **Aliquota ordinaria 1,06 per cento;**
2. **Aliquota ridotta 0,40 per cento:** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed accatastate nelle seguenti categorie A/1, A/8 ed a A/9 e relative pertinenze; per quest'ultime dovrà essere resa apposita certificazione;
3. **Aliquota ridotta 0,40 per cento:** per le abitazioni e relative pertinenze, per quest'ultime dovrà essere resa apposita certificazione, possedute a titolo di proprietà



o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

4. **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, a condizione che le stesse siano utilizzate, dal concessionario come abitazione principale, secondo il disposto dell'art. 8 comma 1 lett. d) del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. numero 25 del 31/07/2014; dovrà essere resa apposita dichiarazione;
5. **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per le abitazioni locate e relative pertinenze locate con contratto registrato a soggetto che l'utilizza quale abitazione principale secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. e) del Regolamento Comunale approvato in data 31/07/2014 con deliberazione del C.C. numero 25 del 31/07/2014. Per le quali deve essere resa apposita dichiarazione;
6. **Aliquota ridotta 0,57 per cento:** per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, che risultino invenduti, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
7. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per le aree edificabili;
8. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per le unità immobiliari classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe);
9. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per i terreni agricoli,
- 11 **Aliquota ordinaria 1,06 per cento:** per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/2;
- 12 **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per gli immobili classificati nelle cat. C, ad esclusione della cat. C1, e per le unità immobiliari censite nella categoria D2;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2015, pari ad € 2.250.000,00;

PRESO ATTO della proposta della Vice Sindaco la quale sottopone al Consiglio la proposta di emendamento che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale - all.A);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali;

PROCEDUTO alla votazione dell'emendamento sopra detto con il seguente esito: nr.5 voti a favore e nr. 2 contrari (Nardini, Masi), su nr. 7 Consiglieri presenti e votanti non essendosi astenuto alcun Consigliere, resi per alzata di mano, l'emendamento è accolto;

Si procede quindi alla votazione della proposta di delibera emendata con il seguente esito: nr.5 voti a favore e nr. 2 contrari (Nardini, Masi), su nr. 7 Consiglieri presenti e votanti non essendosi astenuto alcun Consigliere, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare, su la scorta di quanto sopra indicato, le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:



10. **Aliquota ordinaria 1,06 per cento;**
11. **Aliquota ridotta 0,40 per cento:** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed accatastate nelle seguenti categorie A/1, A/8 ed a A/9 e relative pertinenze; per quest'ultime dovrà essere resa apposita certificazione;
12. **Aliquota ridotta 0,40 per cento:** per le abitazioni e relative pertinenze, per quest'ultime dovrà essere resa apposita certificazione, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
13. **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea collaterale, a condizione che le stesse siano utilizzate, dal concessionario come abitazione principale, secondo il disposto dell'art. 8 comma 1 lett. d) del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. numero 25 del 31/07/2014; dovrà essere resa apposita dichiarazione;
14. **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per le abitazioni locate e relative pertinenze locate con contratto registrato a soggetto che l'utilizza quale abitazione principale secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. e) del Regolamento Comunale approvato in data 31/07/2014 con deliberazione del C.C. numero 25 del 31/07/2014. Per le quali deve essere resa apposita dichiarazione;
15. **Aliquota ridotta 0,57 per cento:** per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, che risultino invenduti, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
16. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per le aree edificabili;
17. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per le unità immobiliari classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe);
18. **Aliquota ridotta 0,76 per cento:** per i terreni agricoli,
- 13 **Aliquota ordinaria 1,06 per cento:** per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/2;
- 14 **Aliquota ridotta 0,86 per cento:** per gli immobili classificati nelle cat. C, ad esclusione della cat. C1, e per le unità immobiliari censite nella categoria D2;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:
- h) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- i) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del



decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- m) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- n) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che l'introito IMU previsto per l'anno 2015 è pari ad € 2.250.000,00;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2014;

8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,

Con nr.5 voti a favore e nr. 2 contrari (Nardini, Masi), su nr. 7 Consiglieri presenti e votanti non essendosi astenuto alcun Consigliere, resi per alzata di mano;



DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De Luca", written below the text "IL PRESIDENTE".

IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. De Luca", written below the text "IL SEGRETARIO COMUNALE".





Emendamento n. 1 alla proposta di deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale del 10 agosto 2015

Si chiede di inserire nella parte dispositiva della suddetta deliberazione il seguente punto rubricato n.

2/13 – di stabilire che, l'aliquota ridotta 0,86 per cento sia estesa anche alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea collaterale, sempre che le stesse siano utilizzate dal concessionario come abitazione principale.

Il Vice Sindaco

Paola Barsotti

